



LEGGE 29 marzo 1968, n. 17 (pubblicato nell'albo del Palazzo Governativo il 18 aprile 1968).

Istituzione di una quota speciale a favore delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 marzo 1968:

Art. 1.

Viene istituita una quota per servizio sociale, nella entità di cui al successivo articolo 2, quale concorso alle esigenze finanziarie delle Associazioni Sindacali dei prestatori di lavoro giuridicamente riconosciute, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 17 febbraio 1961 n. 7.

La quota per servizio sociale è esente da qualsiasi tassa, imposta o gravame fiscale.

Art. 2.

Ai lavoratori dipendenti che prestano la loro opera presso le imprese private e pubbliche, ivi compresa l'Amministrazione dello Stato, viene trattenuto, da parte del datore di lavoro, un contributo denominato "quota sociale" pari allo 0,40% della retribuzione lorda percepita, previa detrazione degli assegni familiari ed emolumenti equivalenti, delle indennità di fine servizio, dell'indennità di perdita moneta, di trasporto, di vestiario e di qualunque altra indennità che costituisca rimborso spese.

Art. 3.

L'ammontare della quota sociale di cui al precedente articolo, viene versato all'Istituto per la Sicurezza Sociale, conformemente alle modalità per i versamenti assicurativi di cui alle leggi 22 dicembre 1955 n. 42 e 30 giugno 1964 n. 37. In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni in dette leggi contemplate per gli inadempienti.

Art. 4.

L'ammontare della quota sociale riscossa dall'Istituto per la Sicurezza Sociale sarà da questi versato trimestralmente alle Associazioni Sindacali dei prestatori di lavoro giuridicamente riconosciute e nella misura percentuale di suddivisione convenuta mediante accordo, sottoscritto dalle parti interessate alla riscossione, che sarà fatto pervenire tempestivamente alla Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

In caso di accordo parziale tra le Associazioni Sindacali, l'Istituto per la Sicurezza Sociale darà luogo al versamento di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle entità per le quali esiste l'accordo medesimo, mentre il restante importo rimarrà giacente presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 5.

Qualora le Associazioni Sindacali dei lavoratori non dovessero raggiungere un accordo nè globale nè parziale sulla ripartizione delle quote sociali, l'Istituto per la Sicurezza Sociale manterrà a disposizione i relativi importi per la durata di anni uno a far tempo dal periodo a cui si riferisce l'esazione delle quote medesime; superato tale termine senza che sia intervenuto l'accordo di che trattasi, l'importo delle quote si intenderà incamerato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale e sarà devoluto alla pubblica assistenza per iniziative sociali di intesa con le Associazioni Sindacali.

Art. 6.

L'assegnazione del fondo, consistente nelle quote giacenti, in favore della pubblica assistenza non può eccedere l'ammontare costituitosi durante l'anno di giacenza presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale. Per gli anni successivi, qualora perduri il disaccordo fra le Associazioni interessate, la ripartizione e la assegnazione delle quote sarà fissata in misura corrispondente ai risultati di referendum, da indirsi entro due mesi fra i lavoratori appartenenti alle categorie per le quali non si è raggiunto l'accordo di ripartizione delle quote sociali stesse.

I voti validi espressi determinano le rispettive percentuali di suddivisione delle quote sociali da assegnarsi alle Associazioni Sindacali.

Il referendum viene indetto e regolato dalle Associazioni interessate, sotto il controllo del Dicastero del Lavoro, secondo i piu' opportuni criteri di scelta democratica.

Art. 7.

Ciascuna Associazione Sindacale è tenuta ad amministrare il fondo costituito dalle quote ricevute in ripartizione conformemente alle norme di legge. E' vietato alle Associazioni Sindacali l'impiego dei fondi a loro disposizione, siano essi costituiti dalle quote sociali o siano costituiti da altri cespiti, per attività volte a vantaggio di Partiti politici, per attività di natura commerciale o comunque per iniziative che non siano meramente sindacali per la tutela degli interessi morali e materiali dei prestatori di lavoro.

Gli amministratori delle Associazioni Sindacali sono responsabili in solido della gestione dei fondi associativi.

L'impiego dei fondi per scopi diversi e l'esposizione, nei bilanci ed in atti ufficiali destinati al pubblico e alla autorità, di dati scientemente falsi circa l'impiego dei fondi suddetti, comporta, per l'Associazione Sindacale, salvo le sanzioni di legge e senza pregiudizio della responsabilità civile, la sospensione del percepimento delle quote sociali per la durata da 3 mesi ad un anno. La mancata presentazione del bilancio nei termini prescritti comporta la perdita per la Associazione Sindacale delle quote sociali per almeno tre mesi, con conseguente versamento del relativo importo alla pubblica assistenza, e la rinuncia, da parte della Associazione stessa inadempiente, alle quote sociali fino alla data in cui non viene presentato il bilancio medesimo.

Della pubblicazione annuale del bilancio delle Associazioni Sindacali deve essere data comunicazione a cura di ciascuna Associazione all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Il bilancio di esercizio annuale delle Associazioni Sindacali, a parziale deroga di quanto prescrive l'art. 2 della legge 17 febbraio 1961 n. 7, può essere approvato dai soli organi direttivi collegiali in sostituzione dell'assemblea, fermi restando i limiti di tempo e le disposizioni sulla sua pubblicità nei riguardi degli iscritti.

Art. 8.

Ai fini del controllo pubblico il Consiglio Grande e Generale nomina tre Revisori dei Conti con il compito di accertare la legittimità dell'impiego dei fondi delle Associazioni Sindacali.

Qualora venga rilevato che i fondi amministrati dalla Associazione Sindacale vengono utilizzati per scopi diversi da quelli meramente sindacali, i Revisori hanno la facoltà di ordinare all'Istituto per la Sicurezza Sociale la sospensione dell'erogazione in corso delle quote sociali e sono tenuti a denunciare, entro 20 giorni per iscritto, le irregolarità riscontrate alla Magistratura del Lavoro, la quale, previa istruttoria e accertamento effettivo delle irregolarità denunciate, applicherà entro 40 giorni le disposizioni di cui all'art. 7 che precede.

Un membro dei Revisori dei Conti sarà proposto per la nomina da parte del Magistrato del Lavoro.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il 1° maggio 1968.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 marzo 1968-1667 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Romano Michelotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G.L. Berti